

REGOLAMENTO (CE) N. 2008/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1995

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane dei paesi terzi o di banane non tradizionali ACP da assegnare a ciascun operatore per l'importazione in Austria, Finlandia e Svezia nel corso del quarto trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CE) n. 1924/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità istituito dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 1924/95 permette l'importazione, nel corso del quarto trimestre del 1995, di un quantitativo massimo di 91 500 t di banane dai paesi terzi o di banane non tradizionali ACP in Austria, Finlandia e Svezia da parte degli operatori che hanno commercializzato tali banane negli stessi Stati membri nel corso del periodo di riferimento (1991, 1992 e 1993) e che sono registrati conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/95 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il totale dei quantitativi di riferimento calcolato per i suddetti operatori ammonta a 352 224 tonnellate; che occorre quindi applicare l'articolo 3 del

regolamento (CE) n. 1924/95 per rispettare il volume del contingente tariffario addizionale a disposizione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nel quarto trimestre del 1995 e fissare un coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento dei suddetti operatori per stabilire il quantitativo da assegnare a ciascuno di essi nel corso dello stesso periodo;

considerando che per rispettare i termini previsti è necessario che le misure previste dal presente regolamento entrino in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo da assegnare a ciascun operatore di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/95 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 nell'ambito del contingente tariffario addizionale indetto dall'articolo 1 dello stesso regolamento, si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore ai fini della commercializzazione in Austria, Finlandia e Svezia, stabilito conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/95, il coefficiente di riduzione 0,259778.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1995.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁶⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 18.